

MANOVRINA (D.L. 24/4/2017 n. 50) in vigore dal 24/4/2017
a cura di Silvia Cacciatori

Sintesi delle principali misure previste:

SPLIT PAYMENT

art. 1

Il meccanismo dello split payment, ossia il meccanismo mediante il quale l'iva addebitata dal fornitore nelle fatture è versata dall'acquirente direttamente all'erario anziché allo stesso fornitore, dal 1 luglio 2017 amplia la sfera applicativa.

Infatti, lo split payment (art. 17 ter Dpr 633/72) dal 1 luglio 2017 si applicherà:

- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti:
 - della Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1 comma 2 legge 31/12/2009 n. 196 e cioè enti e società presenti nell'elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre, per le quali non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni iva (cioè per operazioni non soggette all'inversione contabile);
 - di società controllate, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1) e 2) del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
 - di società controllate, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1) del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
 - di società controllate direttamente o indirettamente dalle società sopra menzionate;
 - di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

- a tutti i soggetti che emetteranno fatture nei confronti dei destinatari sopra indicati senza operare distinzione per coloro che emettono fatture con assoggettamento a ritenuta. E' stato infatti abrogato il comma 2 dell'art. 17 ter del Dpr 633/72 che prevedeva la non applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Perciò, dal 1 luglio 2017 anche i professionisti, che emettono fatture verso i soggetti sopra menzionati, dovranno emettere fattura con il meccanismo dello split payment; l'iva continuerà ad essere esposta nella fattura emessa dal professionista ma non verrà da questi incassata e dunque non genererà iva da versare. Nelle fatture cartacee è necessario apporre la dicitura "scissione dei pagamenti", nelle fatture elettroniche trasmesse a mezzo SdI dovrà essere compilato con S lo specifico campo.

Per i professionisti in regime dei minimi o forfettario nulla cambia in quanto le loro fatture non recano addebito di iva.

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà le disposizioni attuative del presente articolo.

TERMINI RIDOTTI PER ESERCIZIO DIRITTO DETRAZIONE IVA

art. 2

Viene modificato il secondo periodo del comma 1 dell'art. 19 del Dpr. 633/72 con il quale è ora previsto che il diritto alla detrazione dell'iva relativa a beni e servizi acquistati o importati può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era: al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).

Esempio: le fatture di acquisto datate dicembre 2017 dovranno essere annotate entro il 30/4/2018 (termine previsto per la presentazione della dichiarazione iva relativa al 2017).

VISTO DI CONFORMITA'

art. 3

Per utilizzare in compensazione orizzontale il credito iva, redditi e irap per importi superiori a 5.000 euro annui (precedentemente era 15.000 euro) serve l'apposizione del visto di conformità da parte di soggetti abilitati.

Ai fini iva scompare quindi la soglia intermedia da 5.000 euro a 15.000 euro per la quale era sufficiente la preventiva presentazione della dichiarazione non vistata e con possibilità di utilizzo del credito dal 16 del mese successivo.

Il contribuente che compensa senza l'applicazione del visto di conformità o apposto da soggetto non abilitato sarà punito con il recupero dell'ammontare del credito utilizzato e con sanzione nella misura del 30%.

Inoltre è vietata la compensazione per il versamento all'Erario di crediti d'imposta non correttamente utilizzati (art. 1 comma 422 L. 30/12/2004 n. 311) cioè, in caso di indebita compensazione, in sede di riversamento dell'imposta non sarà più possibile compensarla a sua volta con altri crediti vantati dal contribuente.

F24 CON COMPENSAZIONI

art. 3

I soggetti titolari di p. iva che vogliono compensare in F24 iva, imposte sui redditi, irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, devono presentare il modello F24 obbligatoriamente utilizzando i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e non potranno più compensare tramite home banking (art. 37 comma 49 bis Dl. 4/7/2006 n. 223).

Restano immutate tutte le precedenti regole in tema di presentazione di F24.

REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI

art. 4

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

Per i contratti di locazione breve, stipulati dal 1 giugno 2017 è possibile optare per la disciplina della cedolare secca con aliquota del 21% (art. 3 D.lgs. 14/3/2011 n.23).

Medesima facoltà si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni sopra menzionate.

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà le disposizioni attuative del presente articolo.

AUMENTO ALIQUOTE IVA

art. 9

L'aliquota iva del 10% diventa:

- 11,5% dal 1/1/2018
- 12% dal 1/1/2019
- 13% dal 1/1/2020

L'aliquota iva del 22% diventa:

- 25% dal 1/1/2018
- 25,4% dal 1/1/2019
- 24,9% dal 1/1/2020
- 25% dal 1/1/2021

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE

art. 11

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, col pagamento di tutti gli importi dell'atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31/12/2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

IRI (imposta sul reddito d'impresa)**art. 58**

Nell'ambito della disciplina Iri (art. 55 bis Tuir) viene stabilito che in caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione Iri, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari all'Iri a suo tempo corrisposta dalla società su tali utili.

Padova, 26/4/2017